



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Circ. n. 092

Venezia-Mestre, 16 Novembre 2020

A tutto il personale

I.C. Spallanzani

**Oggetto: Cessazioni dal Servizio Personale Docente, Educativo e ATA
con decorrenza 1.09.2021.**

**Circolare Ministeriale n. 36103 del 13.11.2020 –
Decreto Ministeriale n.159 del 12.11.2020**

Si comunica a tutto il personale che sono stati pubblicati sul sito del Miur www.miur.gov.it e sul sito <https://istruzioneveneto.gov.it> il Decreto Ministeriale n. 159 del 12.11.2020 e la relativa Circolare Ministeriale prot. n. 36103 del 13.11.2020 con i quali vengono regolamentate le cessazioni dal servizio per il personale della scuola a decorrere dall'1.9.2021.

Si evidenzia il termine del **07 Dicembre 2020** per la presentazione, da parte del personale comparto scuola indicato in oggetto, delle domande di dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo.

Il medesimo termine deve essere osservato anche dai dipendenti che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Entro la medesima data gli interessati hanno facoltà, tramite *Polis* di revocare le istanze già inoltrate.

Le domande di cessazione dal servizio devono essere inoltrate tramite la procedura web *Polis* “**Istanze on line**”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero Istruzione; la funzione permette la compilazione di due istanze separate: una riguarda le tipologie di cessazione consuete, l'altra riguarda esclusivamente l'opzione cosiddetta “quota 100”. In presenza di entrambe le domande, la domanda di cessazione formulata per “quota 100” verrà considerata in subordine all'altra.

Le domande di trattamento in servizio ai sensi dell' art.1, comma 257, della legge 208/2015 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo devono essere presentate, al Dirigente Scolastico della scuola di servizio, in forma **cartacea entro il medesimo termine del 07 dicembre 2020**.

Le domande di pensione, secondo le indicazioni riportate nella citata nota M.I. n. 36103 del 13.11.2021, dovranno essere, invece, **inviate direttamente all'ente previdenziale (INPS), esclusivamente** attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. su alcuni punti della predetta nota M.I. prot. n. 36103 del 13.11.2020:

Applicazione dell'articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.

Come noto, il decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, **ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età** di cui all'art. 509 - comma 5 - del D.Lvo 297/94, lasciando invece invariato il comma 3 del predetto art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio **per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione**. Ne consegue che nel 2021 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo **67 anni** di età entro il 31 agosto 2021, **non sono in possesso** di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

L'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha tuttavia previsto che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere trattenuto in servizio per non più di tre anni. Il trattenimento è autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico.

Limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio

Si ricorda che l'art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio rimane fissato a **65 anni**.

Pertanto, i dipendenti che raggiungano i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) entro il 31 agosto 2021, dovranno essere obbligatoriamente collocati a riposo al compimento del predetto limite ordinamentale dei 65 anni. Il predetto personale è comunque tenuto a presentare la domanda di pensione all'INPS. Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2021, la cessazione del servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

APE sociale – Pensione anticipata per i lavoratori precoci

La nota MI prot. n. 36103 del 13.11.2020 precisa che il personale interessato all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potrà presentare domanda di cessazione dal servizio, in cartaceo, dopo il riconoscimento delle condizioni di accesso da parte dell'INPS, entro il 31 Agosto 2021.

Allegati:

- D.M. 159 del 12.11.2020
- Nota M.I Prot. n. 36103 del 13.11.2020
- Tabella riepilogativa requisiti 2021.

**F.to Il Dirigente Scolastico
Michela Michieletto**

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 39 del 2 febbraio 1993)